



Privacy

Vademecum per il titolare di farmacia



Riepilogo adempimenti - modulistica

A cura dell'ufficio legale della Federfarma

INDICE

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

adempimenti già in vigore	p.1
adempimenti da attuare entro il 31 dicembre 2005	p.5

MODULISTICA

cartello distanze di cortesia	All. n. 1
nomina ad incaricato del trattamento	All. n. 2
nomina a responsabile del trattamento (tariffazione ricette)	All. n. 3
nomina a responsabile del trattamento (consulente del lavoro)	All. n. 4
nomina a responsabile del trattamento (commercialista)	All. n. 5
informativa scheda paziente	All. n. 6
informativa assistenza integrativa/nomenclatore tariffario	All. n. 7
cartello videosorveglianza aree interne	All. n. 8
cartello videosorveglianza aree esterne	All. n. 9
informativa per i dipendenti	All. n. 10
Documento programmatico sulla sicurezza	All. n. 11

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI GIA' IN VIGORE

1. Nuovo ricettario SSN¹

Con l'introduzione del nuovo modello di ricetta SSN, il medico, esclusivamente su richiesta del paziente², deve apporre sulla zona della ricetta predisposta per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito un tagliando di carta fornito con il nuovo ricettario.

Il farmacista, nel caso in cui lo ritenga indispensabile per un'effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco, può separare momentaneamente il tagliando dal modello di ricetta e successivamente riunirlo allo stesso apponendovi la propria sottoscrizione.

2. Ricette ripetibili³

Il Medico ha la facoltà e non l'obbligo di apporre sulla ricetta le generalità del paziente. La ricetta deve essere redatta in forma anonima solo se lo richiede il paziente⁴.

Il farmacista in alcun caso ha l'obbligo di controllare la presenza o meno del nome e cognome del paziente sulla ricetta ripetibile.

3. Ricette non ripetibili

Rimane ferma la disposizione⁵ che indica come requisito di validità della ricetta l'apposizione delle generalità del paziente.

Al termine del periodo obbligatorio di conservazione (sei mesi), il farmacista deve distruggere le ricette non ripetibili con modalità atte ad escludere l'accesso a terzi ai dati ivi contenuti⁶.

Nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, le indicazioni devono essere limitate alle iniziali del nome e del cognome⁷. Attualmente

¹ Art. 87, Codice privacy

² Art. 89, comma 2 bis, Codice privacy, così come integrato dal decreto legge n. 81/2004

³ Art. 88, Codice privacy

⁴ Art. 89, comma 2 bis, Codice privacy, cit.

⁵ Art. 5, comma 4, d.lgs. n. 539 del 1992

⁶ Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 539 del 1992, così come modificato dall'art.178, comma 5, Codice privacy

⁷ Art. 5, comma 4, d.lgs. n. 539 del 1992

sono presenti nel nostro ordinamento le disposizioni di carattere speciale di seguito indicate:

- nelle prescrizione di specialità medicinali per indicazioni o vie di somministrazione o modalità di somministrazione diverse da quelle autorizzate e le prescrizioni di preparazioni magistrali di cui al DL 17.02.1998, convertito con legge n. 94 dell'8.4.1998, il medico non deve riportare sulla ricetta le generalità del paziente, ma deve invece trascrivervi un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento ai dati di archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente
- nelle prescrizioni di *retrovir* il medico deve apporre le iniziali del nome e cognome su richiesta dell'interessato⁸. Secondo una possibile interpretazione, il medico dovrebbe apporre le iniziali anche nelle prescrizioni di altri farmaci anti - HIV in quanto la legge⁹ obbliga l'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morbosità, ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.

4. Ricette contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti¹⁰

Le ricette contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti per le quali è obbligatoria, ai sensi del DPR 309/90, l'indicazione del nome e del cognome del paziente, devono essere conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda l'utilizzo.

5. Misure per gli esercenti le professioni sanitarie¹¹

- Istituire appropriate distanze di cortesia (laddove non sia possibile apporre strisce sul pavimento o adottare altre soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, esporre quantomeno un cartello con la dicitura "*Per il rispetto della riservatezza si prega la gentile clientela di attendere il proprio turno a debita distanza dal banco*" (*Allegato n.1*).
- Sottoporre degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

⁸ D.M. 4 novembre 1991

⁹ Art. 5, legge n. 135 del 1990, così come modificato dall'art. 178, comma 2, lett. a) Codice privacy

¹⁰ Art.89, comma 2, Codice privacy

¹¹ Art. 83, Codice privacy

6. Titolare del trattamento. Nomina degli incaricati al trattamento. Nomina – facoltativa - del responsabile¹²

- Di norma, Il titolare del trattamento è il titolare di farmacia. Nel caso di società di farmacisti, il titolare del trattamento è la società in quanto tale.
- Il titolare deve designare per iscritto gli incaricati al trattamento (*Allegato n. 2*) Gli incaricati sono tutte le persone che, all'interno della farmacia, effettuano operazioni di trattamento. Il titolare ha la facoltà di designare un responsabile.
- Il titolare di farmacia è opportuno che nomini responsabile del trattamento il centro di tariffazione delle ricette (*Allegato n. 3*), il consulente del lavoro (*Allegato n. 4*) ed anche il commercialista (*Allegato n. 5*) qualora la farmacia abbia la necessità di trasmettergli documenti contenenti dati personali sensibili di soggetti terzi (ad es. fatture contenenti dati sanitari di clienti).
- In alcuni particolari casi, il titolare di farmacia opera in qualità di incaricato o responsabile del trattamento effettuato per conto dell' ASL come ad esempio nel caso di servizio di prenotazioni CUP. In tale fattispecie il titolare del trattamento, responsabile dell'attuazione degli adempimenti - privacy, è l'ASL stessa.

7. Informativa e consenso

- I trattamenti di dati sanitari effettuati mediante le ricette non comportano, per il farmacista, l'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso, in quanto l'informativa resa e il consenso acquisito dal medico comprende anche i trattamenti effettuati da chi fornisce i farmaci prescritti¹³.
- Rendere l'informativa e acquisire il consenso in caso di altri trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute¹⁴ - ad esempio: elaborazione schede paziente (*Allegato n.6*), fatture per vendita di medicinali a pazienti; assistenza integrativa e nomenclatore tariffario¹⁵ (*Allegato n.7*); effettuazione di servizi di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche terapie e altri servizi sanitari come la misurazione della pressione, qualora comportino il trattamento di dati personali - (*Cfr. Circolare Federfarma n.482 del 7/12/2000*).
- Rendere l'informativa in caso di videosorveglianza¹⁶, mediante l'esposizione di cartelli in farmacia per le aree interne (*Allegato n. 8*) e per le aree esterne (*Allegato n. 9*).
- Rendere l'informativa ai dipendenti (senza acquisire il consenso) per il trattamento dei dati personali effettuato per gestire il rapporto di lavoro (*Allegato n.10*). Il consenso, infatti, non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla

¹² Art. 4, comma 1, lett f), g), h); artt. 28, 29, 30 Codice privacy. Cfr. Circolari Federfarma n.170 del 20/4/2004 e n. 245 dell'11/6/2004.

¹³ Art. 78, comma 4, Codice privacy; Art. 81, comma 2, Codice privacy

¹⁴ Art. 76, comma 1, lett a) Codice privacy

¹⁵ In relazione all'assistenza integrativa non è necessario rendere l'informativa e acquisire il consenso se ha provveduto in tal senso l'ASL, nominando la farmacia responsabile del trattamento.

¹⁶ Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004; Cfr. Circolare Federfarma n. 229 del 27/05/2004

normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro¹⁷.

- Rendere l'informativa in caso di utilizzazione di fidelity card per finalità di fidelizzazione della clientela senza la registrazione del dettaglio dei prodotti acquistati. Rendere l'informativa e acquisire un consenso specifico e distinto per ulteriori trattamenti (attività di profilazione della clientela mediante la registrazione del prodotto acquistati e invio di materiale pubblicitario). Non è consentito il trattamento di dati sanitari¹⁸.
- Rendere l'informativa, anche in forma orale, senza acquisire il consenso per il trattamento di dati personali effettuato per gestire il rapporto con clienti, fornitori e grossisti che non comportino trattamenti di dati sanitari e altri dati sensibili¹⁹.

8. Misure di sicurezza.

Già dal 29/03/2000 (31/12/2000, per quanti hanno usufruito della proroga ex art.1 L.325/2000), dovevano essere state adottate le misure previste dal D.P.R. 318/1999²⁰.

9. Notificazione del trattamento

Dall'esame della normativa vigente²¹ e dai pareri redatti dal Garante in materia²², si evince che gli unici casi di trattamento che possono essere effettuati in farmacia, soggetti all'obbligo notificazione, sono:

- l'utilizzazione di fidelity card che consentano la profilazione della clientela e l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo dei clienti;
- utilizzazione di sistemi molto sofisticati di videosorveglianza che interagiscono con altri sistemi di rilevazione di spostamenti delle persone.

La notificazione va effettuata prima di iniziare il trattamento. La notificazione tardiva è sanzionabile al pari della mancata notificazione .

¹⁷ Art. 26, comma 4, lett. d); Cfr. Circolare Federfarma n.485 del 27 novembre 2003

¹⁸ Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali 24 febbraio 2005; Cfr. Circolari Federfarma n.68 del 17/02/2004; n.114 del9/3/2005

¹⁹ Art. 24, Codice privacy

²⁰ Cfr. Circolari Federfarma n. 131 del 31/3/2000; n. 482 del 7/12/2000

²¹ Art. 37, Codice privacy e Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004

²² Parere del Garante 23 aprile 2004 "Chiarimenti sui trattamenti da notificare"; Parere del Garante 26 aprile 2004 "Notificazioni in ambito sanitario precisazioni del Garante". Cfr. Circolari Federfarma n.177 del 21/04/2004; n.181 del 26/04/2004

ADEMPIMENTI DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2005

10. Misure di sicurezza e Documento programmatico sulla sicurezza²³

Entro il 31 dicembre 2005²⁴ le farmacie devono attuare le nuove misure di sicurezza previste dal codice della privacy, così di seguito sintetizzate.

Le farmacie che trattano dati personali solo su supporto cartaceo (ad esempio mediante le ricette) non utilizzando il computer, devono esclusivamente adottare le misure di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti su supporto cartaceo²⁵ (*Istruzioni scritte al personale incaricato, individuazione del trattamento consentito - allegato n.2 - e attuazione delle misure volte alla custodia dei documenti. I documenti contenenti dati sanitari devono essere posti in archivi ad accesso selezionato – ad es. armadi chiusi a chiave*).

Le farmacie che trattano dati personali comuni (non sanitari) mediante il computer, oltre alle misure previste per il cartaceo, devono adottare determinate misure informatiche²⁶ (*attribuzione di un Codice identificativo e password per ciascun utente, aggiornamento periodico dei programmi, installazione antivirus, sistema di salvataggio dei dati almeno settimanale*).

Le farmacie che trattano mediante il computer anche i dati sanitari, oltre alle misure informatiche di cui sopra, hanno l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza²⁷ (*Allegato n. 11*) e di adottare ulteriori misure informatiche²⁸ (*sistema di protezione informatico contro gli accessi abusivi, misure per il ripristino dei dati a seguito di distruzione o danneggiamento, modificazione delle password ogni 3 mesi, aggiornamento dei programmi almeno ogni 6 mesi*). Il Documento programmatico sulla sicurezza, che in sede di prima applicazione deve essere redatto entro il 31 dicembre 2005, deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, non va inviato al Garante ma deve essere conservato all'interno della farmacia.

Inoltre, le farmacie che trattano dati sanitari mediante il computer devono effettuare il trattamento di tali dati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici identificativi o altre soluzioni che li rendono temporaneamente intellegibili anche a chi è

²³ Art. 33, 34,35,36 Codice privacy; Allegato B al Codice "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"

²⁴ qualora il titolare del trattamento disponga di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentano in tutto o in parte l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza entro il 31 dicembre 2005 può adottare le predette misure entro il 31 marzo 2006 ad esclusione del documento programmatico sulla sicurezza che deve essere redatto comunque entro il 31 dicembre 2005. *Per una completa trattazione delle nuove misure minime di sicurezza cfr. Circolari Federfarma n. 170 del 20/04/2004 e n. 245 dell'11/6/2005.*

²⁵ Regole 27, 28, 29 del disciplinare tecnico

²⁶ Regole dalla n. 1 alla n. 18 del disciplinare tecnico

²⁷ Regola n. 19 del disciplinare tecnico

²⁸ Regole dalla n. 20 alla n. 24 del disciplinare tecnico

autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità²⁹.

Di seguito si elencano alcuni esempi trattamenti di dati personali sanitari, effettuati con strumenti elettronici, che fanno scaturire l'obbligo di redazione del Documento Programmatico di Sicurezza e di attuare le altre misure per il trattamento di dati sensibili.

Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute mediante strumenti elettronici


- gestione delle preparazioni magistrali qualora si conservino i dati identificativi del paziente;
- fatturazione a fronte della dispensazione di medicinali e della vendita di prodotti sanitari idonei a rivelare lo stato di salute, qualora le fatture contengano i dati identificativi del paziente;
- contabilizzazione della dispensazione di presidi e prodotti sanitari in attuazione di accordi con il servizio sanitario nazionale o regionale (assistenza integrativa) o di normative specifiche (nomenclatore tariffario) qualora si conservino nella memoria del computer i dati identificativi del paziente;
- elaborazione schede sanitarie contenenti i dati identificativi del paziente;
- gestione del servizio di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche terapie qualora si conservino i dati identificativi del paziente;
- elaborazione di referti, contenenti dati identificativi del paziente, in occasione di particolari servizi sanitari: misurazione della pressione, elettrocardiogramma ecc.

11. Attestazione di conformità al disciplinare tecnico

Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico³⁰.

²⁹ Regola n. 24 del disciplinare tecnico

³⁰ Regola n. 25 disciplinare tecnico



federfarma

Allegato n. 1

**PER IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
I SIG.RI CLIENTI SONO PREGATI DI
ATTENDERE IL LORO TURNO
TENENDOSI A DEBITA DISTANZA DAL
BANCO.**



federfarma

Allegato n. 2

**Designazione degli incaricati al trattamento dei dati personali trattati in farmacia .
Istruzioni finalizzate all'attuazione delle misure minime di sicurezza.**

Il Dott....., Titolare della farmacia.....,
sita in.....in qualità di titolare del trattamento di dati personali, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 30, comma 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 designa il/i proprio/i
dipendente/i di seguito elencato/i incaricato/i dei trattamenti di dati personali di cui alle tabelle allegate.

(inserire i nominativi degli incaricati)

.....
.....
.....
.....
.....

Il trattamento dei dati, indicati nelle tabelle, è consentito al solo ed esclusivo fine di svolgere le mansioni alle quali è preordinato il dipendente di farmacia, indicate dalla legislazione di settore, e ogni altra attività necessaria alla gestione della farmacia.

Ogni altro tipo di trattamento di dati personali non è consentito.

Il titolare di farmacia, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dalla regola n. 27 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fornisce le istruzioni, di seguito indicate, finalizzate all'applicazione delle misure di sicurezza.

- L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di trattare i dati sanitari e tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni in modo lecito e secondo correttezza, mantenendo assoluto riserbo sui dati sanitari e personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- E' fatto assoluto divieto di comunicare, diffondere, utilizzare i dati personali provenienti dalle banche dati e dagli archivi della farmacia in assenza di autorizzazione del titolare di farmacia e comunque nei casi non consentiti dalla legge.

In relazione al trattamento effettuato su **supporto cartaceo**, l'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:

- Non consentire a persone non autorizzate di visionare le ricette ed altri documenti contenenti dati personali;
- Conservare, al termine del lavoro, le ricette e tutti i documenti contenenti dati personali sensibili in armadi chiusi a chiave in modo tale da prevenirne la perdita, la distruzione e l'accesso da parte di persone prive di autorizzazione; le chiavi degli armadi che contengono tali documenti devono essere custodite con diligenza. Possono accedere a tali archivi solo gli incaricati del trattamento dei dati personali e le persone autorizzate dal titolare per finalità consentite;
- restituire al titolare le ricette e i documenti al termine delle operazioni affidate, qualora non abbia l'accesso agli archivi;

In relazione al trattamento effettuato mediante **strumenti elettronici**, l'incaricato ha l'obbligo di attenersi alle seguenti istruzioni.

- Per accedere ai dati che l'incaricato dovrà trattare con l'ausilio di strumenti elettronici, gli verrà assegnato **un codice di identificazione personale al quale dovrà associare una parola chiave (password)** composta da almeno 8 caratteri (o dal numero massimo di caratteri consentiti dal sistema). La password non dovrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili direttamente o indirettamente alla persona incaricata e dovrà essere mantenuta segreta nonché modificata ogni sei mesi (ogni tre mesi nel caso di trattamento di dati sensibili).
- L'incaricato ha la possibilità di modificare autonomamente la propria password personale, previa tempestiva comunicazione al **titolare del trattamento** dell'avvenuta modifica e consegna allo stesso di

copia delle credenziali (parola chiave e codice identificativo) in busta chiusa. Il titolare deve conservare le buste contenenti le credenziali in luogo sicuro. Solo in caso di necessità operative urgenti (ad esempio nel caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire) o per tutelare la sicurezza del sistema il titolare ha la possibilità di accedere alle credenziali di cui sopra.

- Al fine di garantire la massima riservatezza sui dati trattati, l'incaricato non dovrà lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di lavoro.
- Qualora si rendesse necessario trasferire dati sanitari su supporti rimovibili (dischetti, CD ecc.), l'incaricato è tenuto a custodire gli stessi in modo da garantire che altri non possano accedervi, avendo cura di riporli in armadi chiusi a chiave durante l'assenza dalla postazione di lavoro e terminato l'utilizzo dovrà fare in modo che le informazioni in essi contenute non siano intelleggibili o tecnicamente ricostruibili da eventuali altri utilizzatori o altrimenti eliminate.
- Non è consentito installare programmi provenienti dall'esterno se non con autorizzazione esplicita del titolare di farmacia in quanto l'utilizzo di software non regolarmente acquistato dalla farmacia può configurare un reato anche in considerazione del grave pericolo di contrarre virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore.
- I computers esistenti in farmacia contengono informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi. Su tali computers vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup settimanale (salvataggio dei dati).
- Il Personal computer deve essere spento ogni sera prima di lasciare la Farmacia.
- Stampanti e fax vanno posizionate in aree non accessibili a soggetti non abilitati al trattamento e non presidiate. I fornitori esterni, addetti alla manutenzione di hardware, software e reti, operano in conformità alle presenti istruzioni, sotto la sorveglianza del Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento comunica con la presente che la mancata osservanza di tali istruzioni può far sorgere in capo all'incaricato responsabilità penale per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza, responsabilità civile nei confronti di terzi che venissero danneggiati dalla perdita, distruzione e utilizzazione illecita dei dati e responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.

Cordiali saluti

IL Dott.
(firma del titolare di farmacia)

Copia della presente è stata consegnata in data odierna all'interessato

Firma per presa visione da parte dell'incaricato del trattamento

.....

SCHEDA N. 1 DATI SENSIBILI

Trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute su supporto cartaceo

<input type="checkbox"/> A) Prescrizioni mediche (tutte le ricette nelle quali sono indicate le generalità dell'assistito)
<input type="checkbox"/> B) Certificati medici
<input type="checkbox"/> C) fatturazione a fronte della dispensazione di medicinali e della vendita di prodotti sanitari idonei a rivelare lo stato di salute del paziente;
<input type="checkbox"/> D) Contabilizzazione della dispensazione di presidi e prodotti sanitari in attuazione di convenzioni con il servizio sanitario nazionale o regionale (assistenza integrativa);
<input type="checkbox"/> E) elaborazione schede paziente;
<input type="checkbox"/> F) gestione del servizio di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche terapie;
<input type="checkbox"/> G) (<i>indicare altri trattamenti di dati sensibili eventualmente effettuati</i>).....
<input type="checkbox"/> H).....
<input type="checkbox"/> I).....
<input type="checkbox"/> L).....



federfarma

Allegato n. 3

Tutela dei dati personali – Tariffazione dei dati delle ricette
Designazione del Responsabile del trattamento
(art. 29 D. lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Spett.le

Centro tariffazione ricette

Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmacia..... ubicata in..... e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell'art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire a codesto centro l'espletamento dell'incarico conferito in ordine alla contabilizzazione delle ricette contenenti prescrizioni farmaceutiche spedite dalla propria farmacia, nomina codesto centro, nella persona del suo rappresentante legale Sig....., "Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali contenuti nelle ricette che, secondo le procedure in atto, vengono periodicamente a tale fine consegnate.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente alla contabilizzazione degli importi dei prodotti ceduti ai fini della compilazione dei documenti contabili necessari al sottoscritto per la realizzazione del corrispettivo nei confronti del Servizio sanitario nazionale, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento con riferimento ai dati contenuti nelle ricette consegnate.

I dati delle ricette non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi (*fatta eccezione per l'ente erogatore dell'assistenza farmaceutica, cui vanno materialmente consegnate le ricette unitamente alla documentazione contabile necessaria alla realizzazione del relativo corrispettivo, e per gli adempimenti convenzionali relativi alla raccolta dei dati delle ricette secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 371/1998, art. 68, comma 9, legge 498/1998 e D.M. 18 giugno 1999*). La parte in corsivo va inserita solo nel caso che il centro di tariffazione provveda anche alla consegna delle ricette e della distinta contabile riepilogativa alla ASL competente e all'invio dei dati per la "raccolta dati delle ricette".

Codesto centro dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle che potranno essere comunicate successivamente per iscritto.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla D.lgs 196/2003, che, tra l'altro, prevede quanto segue:

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Il sottoscritto ribadisce che codesto centro nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del D. lgs n. 196/2003 e dall'allegato B al D.lgs 196/2003 recante il "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze (art. 29 comma 5, D.lgs 196/2003);
- adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere (art. 29 D.lgs 196/2003);
- riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Con i migliori saluti.

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)



federfarma

Il sottoscrittonella qualità di rappresentante legale del centro di tariffazione ricette dichiara di ricevere la presente comunicazione e prende atto degli obblighi posti a proprio carico dalla legge in materia di protezione dei dati personale.

Data e firma del Responsabile del trattamento l

(.....)

Tutela dei dati personali relativi ai rapporti di lavoro in farmacia
Atto di nomina a Responsabile del trattamento
(art. 29 D. lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Egregio Sig.
Dott./Rag.
Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmaciaubicata in.....e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire l’espletamento dell’incarico professionale conferitoLe in ordine agli adempimenti contabili ed amministrativi relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti della farmacia, Le conferisce l’incarico di "Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali relativi ai rapporti di lavoro correnti con i dipendenti della farmacia.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente agli adempimenti contabili ed amministrativi relativi al rapporto di lavoro in atto tra i dipendenti e la farmacia del sottoscritto, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento.

I dati in questione non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi fatta eccezione per gli adempimenti previsti da norme di legge, regolamento e dal CCNL di settore anche ai fini degli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale.

Ella dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle ulteriori che Le potranno essere comunicate successivamente per iscritto.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D. lgs n. 196/2003, che, tra l’altro, prevede quanto segue:

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile.

Il sottoscritto ribadisce, infine, che Ella nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del D. lgs n. 196/2003 e dall’allegato B al D.lgs 196/2003 recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

Con i migliori saluti.

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)

Il sottoscrittodichiara di ricevere la presente comunicazione e prede atto degli obblighi posti a proprio carico dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)

Tutela dei dati personali dei clienti della farmacia
Atto di nomina a Responsabile del trattamento
(art. 29 D. lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Egregio Sig.
Dott./Rag.
Via.....

Il sottoscritto dott., quale titolare della farmacia ubicata in..... e titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, che viene redatto ai sensi dell'art. 29 del D. lgs n. 196/2003, al fine di consentire l'espletamento dell'incarico professionale conferitoLe in ordine agli adempimenti contabili ed amministrativi, Le conferisce l'incarico di "Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali dei clienti della farmacia.

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente agli adempimenti contabili ed amministrativi, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento.

I dati in questione non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Ella dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente nonché quelle ulteriori che Le potranno essere comunicate successivamente per iscritto.

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D. lgs n. 196/2003, che, tra l'altro, prevede quanto segue:

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Il sottoscritto ribadisce, infine, che Ella nel procedere al trattamento dei dati oggetto della presente dovrà:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del D. lgs n. 196/2003 e dall'allegato B al D.lgs 196/2003 recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.

Con i migliori saluti.

Il Titolare del Trattamento

(Dott.)

Il sottoscrittodichiara di ricevere la presente comunicazione e prede atto degli obblighi posti a proprio carico dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Data e firma del Responsabile del trattamento

(.....)

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003**

SCHEMA SANITARIA

In ottemperanza all'art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), desideriamo informarLa che questa Farmacia, in relazione alla creazione e gestione di una scheda sanitaria a Lei intestata, ha necessità di sottoporre a trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute (dati "sensibili"), che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) acquisizione di un quadro inerente la Sua salute e i farmaci ed altri prodotti da Lei utilizzati, al fine di garantire un corretto consumo del farmaco e di prevenire eventuali disservizi di approvvigionamento nonché effetti indesiderati quali allergie, interazioni, ecc.;
- b) ausilio per i compiti di farmacovigilanza a carico di questa farmacia;

2. Modalità del trattamento dei dati

- a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art.4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
- b) le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei predetti dati è facoltativo in relazione alle finalità sopra evidenziate.

4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati impedisce di realizzare la scheda sanitaria a Suo nome.

5. Comunicazione dei dati

I dati sensibili raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alla finalità di cui al punto 1, lettera a), al Suo medico di medicina generale e/o ai medici che Le hanno rilasciato le prescrizioni nonché, per le finalità di cui al punto 1, lettera b) ai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali

I dati personali trattati da questa farmacia sono conosciuti dal titolare di farmacia e dai suoi collaboratori incaricati al trattamento dei dati personali.

7. Diffusione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà rivolgersi a questa Farmacia per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 T.U., che per Sua comodità riportiamo di seguito:

Art. 7 - Diritti dell'interessato

L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare (responsabile) del trattamento

I suindicati diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile. A tal fine, la informiamo che

titolare (responsabile) del trattamento è il dott.

Il/La sottoscritto/a ricevuta, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003, l'informativa di cui sopra, relativa all'utilizzazione dei propri dati personali e sensibili:

- **dà il consenso al trattamento dei dati il cui conferimento è facoltativo, secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. Consente altresì la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nella informativa per le finalità nella stessa informativa indicate.**

Luogo

data

sottoscrizione

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003**

ASSISTENZA INTEGRATIVA

In ottemperanza all'art. 13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.), desideriamo informarLa che questa Farmacia, in relazione all'espletamento delle procedure relative alla dispensazione dei presidi di cui al Nomenclatore tariffario e alla assistenza integrativa regionale, ha la necessità di sottoporre al trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute (dati "sensibili"), che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è finalizzato:

- a) alla dispensazione a suo favore di presidi e prodotti sanitari per conto del servizio sanitario nazionale o regionale;
- b) alla elaborazione della documentazione contabile per ottenere, da parte delle strutture sanitarie competenti, il rimborso del prezzo del prodotto sanitario o presidio dispensato.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate.

4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati impedisce la dispensazione dei presidi e dei prodotti sanitari.

5. Comunicazione dei dati

I dati sensibili raccolti saranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e b) ai competenti organi del Servizio sanitario nazionale e regionale.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali

I dati personali trattati da questa farmacia sono conosciuti dal titolare di farmacia e dai suoi collaboratori incaricati al trattamento dei dati personali.

7. Diffusione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà rivolgersi a questa Farmacia per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 T.U., che per Sua comodità riportiamo di seguito:

Art. 7 - Diritti dell'interessato

L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare (responsabile) del trattamento

I suindicati diritti possono essere esercitati nei confronti del titolare o del responsabile. A tal fine, la informiamo che titolare (responsabile) del trattamento è il dott.



federfarma

Allegato n. 7

Il/La sottoscritto/a ricevuta, ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003, l'informativa di cui sopra, relativa all'utilizzazione dei propri dati personali e sensibili:

- **dà il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. Consente altresì la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nella informativa per le finalità nella stessa informativa indicate.**

Luogo

data

sottoscrizione

AREA VIDEOSORVEGLIATA


INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196

- Il titolare del trattamento dei dati è il Sig.....(*indicare il titolare di farmacia o la ragione sociale della società di farmacisti*)
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig.... (*nomina facoltativa*)

Le immagini sono raccolte mediante(*Es. telecamere a circuito chiuso*) al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l'integrità patrimonio.

Indicare se le immagini vengono registrate e il tempo di conservazione delle immagini

Le immagini non sono diffuse o comunicati a terzi salvo indagine giudiziarie o di polizia. Possono avere accesso ai dati personali solo il titolare, il responsabile (*nomina facoltativa*), e gli incaricati del trattamento sopra indicati. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della privacy rivolgendosi al titolare di farmacia.



AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)



**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003**

RAPPORTO DI LAVORO

In ottemperanza all'art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), desideriamo informarLa che questa Farmacia, in relazione al rapporto di lavoro in atto con La scrivente, ha necessità di sottoporre a trattamento alcuni dati personali, ivi compresi quelli inerenti la salute (dati "sensibili"), che La riguardano. Il trattamento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili, è finalizzato ad adempiere ad obblighi previsti dal contratto di lavoro, dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza.

In particolare, il trattamento dei dati è necessario per effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei compensi, l'elaborazione delle buste paga, l'adempimento di obblighi previdenziali e assistenziali, l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è svolto, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra evidenziate. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che Lei comunichi tempestivamente le variazioni dei suoi dati personali a.....

4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati

Il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di effettuare poter svolgere correttamente il rapporto di lavoro in atto

5. Comunicazione dei dati

I dati raccolti saranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate ai seguenti soggetti:

- professionisti/ consulenti/ strutture presso i quali avviene la compilazione della Sia busta paga
- istituto di credito presso cui avviene l'accredito mensile delle Sue retribuzioni
- enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e asanitari previsti dalla normativa o comunque derivanti dal rapporto di lavoro in essere.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali

I dati personali trattati da questa farmacia sono conosciuti dal titolare di farmacia e dai suoi collaboratori incaricati per iscritto al trattamento dei dati personali.

7. Diffusione dei dati

I dati non saranno oggetto di diffusione.

8. Diritti dell'interessato

A questa Farmacia Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 T.U., che per Sua comodità riportiamo di seguito:

Art. 7 - Diritti dell'interessato

L'art.7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

*(Art. 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali e regola 19 del disciplinare tecnico
in materia di misure minime di sicurezza)*

FARMACIA:

Indirizzo:

Località:

Data di redazione del documento:

1. ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI MEDIANTE STRUMENTI ELETTRONICI

Si elencano, nella seguente tabella, i trattamenti di dati sensibili mediante strumenti elettronici effettuati dalla Farmacia.

Tabella n. 1*

La farmacia effettua i seguenti trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei clienti mediante strumenti elettronici:

<input type="checkbox"/>	A) gestione delle prescrizioni di preparazioni magistrali ai sensi del Decreto 18 novembre 2003. Redazione e conservazione delle etichette per le confezioni contenenti i dati identificativi del paziente;
<input type="checkbox"/>	B) fatturazione a fronte della dispensazione di medicinali e della vendita di prodotti sanitari idonei a rivelare lo stato di salute del paziente;
<input type="checkbox"/>	C) contabilizzazione della dispensazione di presidi e prodotti sanitari in attuazione di convenzioni con il servizio sanitario nazionale o regionale (assistenza integrativa);
<input type="checkbox"/>	D) elaborazione schede paziente;
<input type="checkbox"/>	E) gestione del servizio di noleggio di apparecchi per effettuare specifiche terapie;
<input type="checkbox"/>	F) elaborazione di referti nominativi in occasione di servizi sanitari (misurazione della pressione, elettrocardiogramma);
<input type="checkbox"/>	G) <i>(indicare altri trattamenti di dati sensibili eventualmente effettuati).....</i>
<input type="checkbox"/>

**(apporre una croce sui trattamenti effettuati dalla farmacia)*

Il titolare di farmacia e i dipendenti di seguito elencati e incaricati per iscritto, possono legittimamente effettuare i trattamenti di seguito elencati:

Tabella n. 2

Nome e Cognome incaricato	Trattamenti autorizzati <i>(indicare le lettere della tabella n. 1)</i>

N.B. Il trattamento autorizzato consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Tuttavia esiste la possibilità di autorizzare gli incaricati ad effettuare solo alcune operazioni sopra elencate o ad accedere solo a determinate banche dati.

Il trattamento dei dati avviene nei locali della farmacia mediante.....
(indicare gli strumenti utilizzati dal titolare per effettuare il trattamento: pc. palmare, computer portatile; indicare inoltre se tali strumenti sono collegati mediante rete locale).

2. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA'

2.1 Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è: *(indicare le generalità del titolare di farmacia o la ragione sociale della società di farmacisti)*

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai fini della sicurezza, ha le seguenti responsabilità:

- deve nominare per iscritto gli "incaricati" al trattamento dei dati di cui alla tabella n. 2 e gli eventuali "responsabili" di cui alla tabella n. 3 fornendo le relative istruzioni volte a rispettare le misure di sicurezza.
- Annualmente verifica l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito degli incaricati.
- Ha cura dell'attuazione delle misure di sicurezza di cui al paragrafo n. 4 e quelle che sarà necessario adottare personalmente o attraverso soggetti a ciò delegati *(indicare i soggetti e le misure di sicurezza eventualmente loro affidate)*. **Ogni qualvolta è affidata a soggetti esterni l'applicazione delle misure di sicurezza (ad es. consulenti informatici) esterni alla farmacia, il titolare deve ottenere una descrizione scritta degli interventi effettuati che attesti l'operazione effettuata e la conformità alle disposizioni del presente disciplinare.**
- Deve vigilare sul rispetto delle proprie istruzioni da parte degli incaricati e degli eventuali responsabili, nonché sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

- Promuove lo sviluppo, la realizzazione ed il mantenimento dei programmi di sicurezza contenuti nel presente Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali;
- Promuove lo svolgimento di un programma di interventi formativi degli incaricati concernenti la sicurezza dei dati mediante l'illustrazione del DPS e delle sue regole di sicurezza. In particolare la previsione di interventi formativi è volta a rendere edotti gli incaricati dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- Informare gli incaricati sul contenuto del presente documento.

2.2 Incaricati del trattamento

Gli incaricati del trattamento dei dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza, hanno le seguenti responsabilità:

- svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le prescrizioni contenute nel presente Documento Programmatico sulla Sicurezza e nelle direttive scritte dal titolare;
- non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l'esplicita autorizzazione del titolare del trattamento;
- rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
- informare il titolare in caso di incidenti che dovessero coinvolgere i dati personali.

Tutti gli incaricati devono rispettare le soluzioni previste dal titolare volte a tutelare nel miglior modo possibile la riservatezza dei dati personali dei clienti. Devono cioè:

- contribuire a far rispettare ai clienti le distanze di cortesia;
- usare ogni cautela che ritengano necessaria volta ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità;
- rispettare la dignità dell'interessato in ogni operazione del trattamento;
- fornire informazioni solo ai diretti interessati;
- assumere regole di condotta analoghe al segreto professionale (per i soggetti non iscritti all'ordine).

2.3 Custode delle credenziali di autenticazione informatica (codice identificativo e parola chiave)

Il custode delle copie delle credenziali di autenticazione informatica è il **Titolare di farmacia**.

Il custode ha l'incarico di conservare con segretezza e sotto la propria diretta responsabilità le buste contenenti l'indicazione della parola chiave scelta dai singoli incaricati.

Il custode deve garantirne la relativa segretezza e, ove necessitato ad utilizzare le credenziali, deve informare tempestivamente l'incaricato.

In questo caso l'incaricato dovrà scegliere una nuova credenziale e procedere ad una nuova consegna in busta chiusa al custode.

N.B. La nomina del custode delle chiavi non è necessaria quando il titolare e tutti gli incaricati possono accedere ai medesimi dati.

2.4 Responsabili del trattamento esterni alla farmacia

La Farmacia effettua i trattamenti di dati sensibili mediante strumenti elettronici di seguito elencati, avvalendosi di soggetti esterni nominati responsabili del trattamento:

Tabella n. 3

Trattamento	Responsabile del trattamento <i>(indicare i dati identificativi del consulente o della società cui è stato affidato l'incarico)</i>
Tariffazione ricette	
Gestione dipendenti (elaborazione busta paga contenente informazioni idonee a rivelare l'adesione ad un sindacato)	
Contabilizzazione fatture contenenti dati sanitari	
Altro: _____	

I compiti affidati al responsabile del trattamento sono analiticamente descritti nella lettera di designazione.

Il responsabile del trattamento all'atto dell'affidamento dell'incarico, dichiara per iscritto:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

3. L'ANALISI DEI RISCHI

Comportamenti degli operatori

- a) Furto di credenziali di autenticazione
- b) carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
- c) comportamenti sleali o fraudolenti
- d) errore materiale

Eventi relativi agli strumenti

- e) azione di *virus* informatici o di codici malefici
- f) tecniche di sabotaggio
- g) malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti
- h) accessi esterni non autorizzati
- i) intercettazione di informazioni in rete

Eventi relativi al contesto

- j) accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto
- k) asportazione e furto di strumenti contenenti dati
- l) eventi distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria
- m) Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ...)
- n) Errori umani nella gestione della sicurezza fisica

N.B. L'elenco dei rischi è puramente indicativo.

4. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE:

Le misure adottate si riferiscono a tutti i computer e le banche di dati utilizzate per effettuare il trattamento di dati personali sensibili.

4.1 Autenticazione informatica (Codice identificativo e parola chiave)

Tali misure sono adottate per contrastare i rischi di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – h) paragrafo 3.

L'accesso all'elaboratore, sia esso in rete o meno, è sempre protetto da una procedura di autenticazione informatica. Gli incaricati al trattamento sono dotati di password e codice identificativo che consentono il superamento di detta procedura di autenticazione relativa all'insieme di trattamenti indicati nella tabella n. 1

Agli incaricati ed ai soggetti autorizzati che accedono alle banche dati gestite con strumenti informatici è assegnato un codice identificativo personale univoco non cedibile, il cui corretto utilizzo è regolamentato all'atto della assegnazione con apposita comunicazione personalizzata. Gli incaricati ed i soggetti autorizzati devono dotarsi di password riservata composta da almeno 8 caratteri (o dal numero massimo consentito dal sistema).

Gli incaricati ed i soggetti autorizzati hanno la possibilità di modificare autonomamente la propria password personale, previa tempestiva comunicazione al **Titolare** dell'avvenuta modifica e consegna allo stesso di copia del codice identificativo e parola chiave in busta chiusa. Il custode deve conservare le buste contenenti le credenziali in luogo sicuro. Solo in caso di necessità operative urgenti (ad esempio nel caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire) o per tutelare la sicurezza del sistema il custode ha la possibilità di accedere alle credenziali di cui sopra. Le password devono essere modificate al primo utilizzo e successivamente almeno ogni 3 mesi.

Gli incaricati ai trattamenti sono preventivamente informati per iscritto dei loro doveri in termini di riservatezza sui dati trattati e sulle misure minime di sicurezza da adottare. Queste disposizioni sono fornite loro nella lettera di nomina quali incaricati al trattamento.

Tutti gli accessi dei soggetti abilitati, in caso di perdita da parte di questi ultimi della qualità legittimante l'accesso ai sistemi informativi o a parti di esso, vengono impediti.

La Farmacia provvede a mantenere una adeguata vigilanza sugli accessi agli ambienti che ospitano gli elaboratori interessati a questa misura.

Stampanti e fax sono posizionate in aree non accessibili a soggetti non abilitati al trattamento e non presidiate.

I fornitori esterni, addetti alla manutenzione di hardware, software e reti, operano in conformità alle presenti istruzioni, sotto la sorveglianza del Titolare del trattamento.

L'operatore effettua la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e la ritira immediatamente dai vassoi delle stampanti comuni.

4.2 Antivirus

Tale misura è stata adottata per contrastare il rischio di cui alle lettere e)- f) paragrafo 3

I dati personali devono essere protetti dall'azione di programmi (c.d. "virus"), mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici (c.d. programmi antivirus) aggiornati con cadenza almeno semestrale.

La Farmacia si è dotata del seguente software antivirus _____ che è stato installato su tutti gli strumenti elettronici in dotazione.

N.B. Indicare le modalità di aggiornamento e funzionamento dell'antivirus. Ad esempio:

L'aggiornamento del prodotto antivirus installato è continuo e fatto automaticamente tramite una funzionalità a disposizione nel prodotto stesso. L'antivirus in oggetto controlla in automatico ogni file scaricato dalla rete o dalla posta elettronica o letto da supporti esterni quali floppy disk e cd-rom. il personale è stato adeguatamente informato sui comportamenti corretti da tenere per evitare di introdurre virus informatici.

E' tassativamente proibito agli incaricati installare programmi provenienti dall'esterno se non con autorizzazione esplicita del titolare di farmacia in quanto l'utilizzo di software non regolarmente acquistato dalla farmacia può

configurare un reato in considerazione del grave pericolo di contrarre virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore.

4.3 Sistema di protezione contro accessi abusivi (ad es. Firewall)

Tale misura è stata adottata per contrastare il rischio di cui alle lettere h) paragrafo 3

I dati sensibili devono essere protetti contro l'accesso abusivo.

La farmacia si è dotata del seguente software *teso ad impedire l'accesso non consentito ai dati sensibili*

(*si possono indicare altri componenti software o hardware che hanno le stesse finalità*)

4.4 Aggiornamento dei programmi

Tale misura è stata adottata per contrastare il rischio di cui alle lettere e) f) g) h) i) paragrafo 3

Semestralmente devono essere effettuati gli aggiornamenti dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti.

Il Sig. è incaricato di seguire il corretto aggiornamento del software antivirus, del sistema operativo e di altri eventuali software utilizzati correntemente.

4.5 Salvataggio dei dati su supporti di sicurezza (Backup dati)

Tali misure sono state adottate contro la perdita di dati

Sono verificate e fornite istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente.

Più in particolare, al fine di garantire non solo la integrità, ma anche la pronta disponibilità dei dati, la Farmacia effettua settimanalmente un backup di tutti i dati gestiti con strumenti elettronici utilizzando:

X	driver utilizzato per il backup
	masterizzatore per CD
	masterizzatore per DVD
	lettore floppy
	altro: _____

(il driver utilizzato per il backup è quello contrassegnato da una X)

Il Sig. _____ gestisce personalmente le copie di sicurezza e le procedure di backup ed è edotto in riferimento alle procedure da seguire; in caso di sua assenza lo sostituirà in questa gestione il Sig _____

I supporti di backup vengono titolati e la loro custodia etichettata; ogni volta viene effettuata una verifica della leggibilità ed integrità del supporto di backup.

Le copie di backup non sono conservate nello stesso luogo fisico ove si trovano gli strumenti elettronici con cui si gestiscono i dati personali. Il tempo massimo per la conservazione delle copie di backup è stato stabilito in 2 mesi. I supporti da eliminare vengono resi inutilizzabili.

Sono osservate le misure relative ai supporti rimovibili di cui al paragrafo 4.7.

4.6 Ripristino della disponibilità dei dati sensibili in seguito a distruzione o danneggiamento (disaster recovery)

Tali misure vengono adottate contro la perdita di dati sensibili indicati nella tabella n. 1.

Il tempo necessario per recuperare i dati delle copie di sicurezza, a fronte di una generica emergenza, è di 7 giorni max. dal verificarsi del possibile accadimento negativo.

Il recupero dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità (*indicare la procedura applicata*)

4.7 Supporti rimovibili contenenti dati sensibili

Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (dischetti, cd rom, dvd, cassette, cartucce) contenenti dati sensibili vengono trattati con particolare cautela.

Il supporto, deve essere conservato in armadio chiuso a chiave. Le chiavi sono consegnate alle persone di cui alla tabella n. 2 per effettuare i trattamenti ivi elencati. Non sono consentiti trattamenti ulteriori.

I supporti rimovibili se non utilizzati, devono essere distrutti fisicamente a meno che le informazioni contenute siano rese intelleggibili e sia tecnicamente impossibile ricostruire i dati contenuti.

4.8 Protezione delle aree e dei locali

Indicare le modalità di protezione dei locali dove sono ubicate le banche dati e i computer contenenti informazioni sanitarie dei pazienti. E' sufficiente indicare le modalità di protezione dei locali nei quali è ubicata la farmacia e i dispositivi utilizzati contro i rischi che possono portare alla perdita o alla distruzione dei dati come ad esempio i rischi che si corrono in caso di furto incendio, ecc. (Es. adozione di sistemi di antifurto, serrature particolari ecc., installazione di estintori ecc..)

5. CRITERI PER LA CIFRATURA E LA SEPARAZIONE DEI DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE

I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità e che permettano il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali identificativi degli interessati.

Al riguardo è necessario indicare:

la Protezione scelta, vale a dire la tipologia di protezione adottata, scelta fra quelle indicate dal Codice o in base a considerazioni specifiche del titolare;

Data di effettività vale a dire la data a partire dalla quale le misure adottate sono diventate operative;

Tecnica adottata: vale a dire la descrizione sintetica tecnica ed eventualmente organizzativa della misura adottata. Ad esempio, in caso di utilizzo di crittografia, le modalità di conservazione delle chiavi e le procedure di utilizzo delle stesse.

6. REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è valido per un anno e deve essere successivamente redatto con i relativi aggiornamenti entro il 31 marzo di ogni anno.

Se esigenze operative rendessero necessari aggiornamenti più frequenti, il Titolare si riserva la possibilità di allegare documenti aggiuntivi ad integrazione dello stesso e che ne diventano pertanto parte integrante.

Località, Data.....

Dott.....